



ODG

N. 419

Esigenza di aggiornare la delibera di programmazione commerciale

Presentato da:

NALLO VITTORIA (prima firmataria) 05/11/2025, PENTENERO GIOVANNA 05/11/2025, CONTICELLI NADIA 05/11/2025, CALDERONI MAURO 06/11/2025

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 05/11/2025

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 419

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: *Esigenza di aggiornare la delibera di programmazione commerciale*

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- La legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 è volta a regolare la disciplina, lo sviluppo e l'incentivazione del commercio in Piemonte. La finalità della legge è quindi quella di individuare un quadro normativo che favorisca lo sviluppo del commercio nella nostra Regione, in continuità con i principi di trasparenza del mercato, concorrenza, libertà economica, libera circolazione dei beni, tutela del consumatore e tutela dell'ambiente;
- L'art. 2 della legge regionale 28/1999 attribuisce al Consiglio regionale una pluralità di compiti, tra cui la definizione degli «indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale»; l'art. 3, comma 1 della suddetta legge, infatti, chiarisce come tali indirizzi generali e criteri di programmazione siano approvati con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale;
- L'art 3 chiarisce inoltre quali siano gli elementi contenuti nella nozione di indirizzi generali (per esempio, la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione) e degli elementi di cui deve tener conto la programmazione urbanistica riferita al settore commerciale (come, ad esempio, le modalità, i criteri e i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali);
- In attuazione delle disposizioni legislative sopra menzionate, il Consiglio regionale ha approvato, in data 20 novembre 2012 la delibera n. 191, che modificava la delibera del Consiglio regionale (n. 563/1999), in materia di «Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa»;

- La delibera del Consiglio regionale n. 563/1999 era già stata modificata dalla delibera del Consiglio regionale n. 347/2003, e dalla delibera del Consiglio regionale n. 59/2006;
- Da quanto detto, emerge quindi che nei primi anni di vigenza della legge regionale n. 28/1999 il Consiglio, su proposta della Giunta, ha dato seguito all'esigenza di riformare periodicamente la delibera di programmazione commerciale per assicurarne una piena compatibilità con le esigenze, in continua evoluzione, delle attività di natura commerciale;
- Tuttavia, è ormai da tredici anni, ossia proprio dalla delibera n. 191/2012 che la Regione Piemonte non opera un aggiornamento della delibera di programmazione commerciale;

Premesso altresì che:

- L'esigenza di aggiornare la delibera di programmazione commerciale emerge innanzitutto dalla necessità di contrastare la desertificazione commerciale, la cui portata è resa evidente dai dati riportati recentemente dalla stampa;
- Per esempio, nella città di Torino, i dati rivelano una crisi senza precedenti nel settore del commercio al dettaglio: negli ultimi nove anni si è registrata la chiusura di quasi cinquemila esercizi commerciali;
- La desertificazione commerciale ha un impatto rilevante anche sulla dimensione urbanistica: sempre a Torino, è emersa con particolare evidenza la tendenza di trasformare i locali commerciali presenti nei piani terra degli edifici in loft, in studi, o in abitazioni;
- Da tali considerazioni ne deriva, inevitabilmente, un impoverimento del commercio nelle aree urbane: questo arreca danno ai cittadini che vivono la quotidianità delle aree interessate;
- Questi fenomeni, inoltre, non riguardano soltanto il capoluogo della Regione, ma si manifestano in tutte le province del Piemonte; pertanto, solo una programmazione a livello regionale sarebbe in grado di offrire una risposta coordinata alle conseguenze della desertificazione commerciale, e a prevenirne l'ulteriore diffusione;

Considerato che:

- Un aggiornamento della delibera di programmazione commerciale risulta necessario non solo al fine di riqualificare il commercio attivo e incentivarne lo sviluppo in ambito urbano ed extraurbano, ma anche per coordinare le esigenze di sviluppo del commercio con l'obiettivo di tutela dell'ambiente. Per esempio, dovrebbe essere attribuita particolare attenzione all'esigenza di limitare il consumo del suolo, e di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla costruzione di nuove strutture commerciali o dall'ampliamento di quelle esistenti;
- Inoltre, risulta essere necessario coordinare lo sviluppo del commercio di prossimità con la diffusione dell'e-commerce che, dal 2012 ad oggi, ha avuto un'espansione esponenziale;

Preso atto del fatto che:

- Al di là dell'esigenza di predisporre un aggiornamento alla delibera, sarebbe opportuno che il Consiglio regionale intervenisse sulla legge regionale 28/1999, con il fine di semplificare la procedura prevista per l'approvazione della delibera di programmazione commerciale;

Ritenuto che:

- La predisposizione di una delibera di programmazione commerciale aggiornata rappresenta una priorità per perseguire le suddette finalità di contrasto alla desertificazione commerciale, uniformazione dei diversi territori della nostra Regione e tutela dell'ambiente, nonché per garantire a tutti i soggetti che operano nel settore un impianto di pianificazione che sia al passo con le esigenze e le sfide del giorno d'oggi;
- In tal senso, la Regione non può esimersi dal coinvolgere le associazioni di categoria, che possono dare un apporto determinante all'attività di programmazione;
- Risulta inoltre necessario riattivare l'Osservatorio regionale del commercio, previsto dalla stessa legge regionale n. 28/1999. Da diversi anni, infatti, l'Osservatorio non pubblica alcun *report* sui dati che riguardano il commercio in Piemonte. Da questo punto di vista, è rilevante ricordare come l'art. 21 della legge regionale 28/1999 chiarisca che l'attività dell'Osservatorio sia funzionale, tra le altre cose, proprio alla programmazione commerciale;

Visto:

- L'art. 41 della Costituzione italiana, che riconosce la libertà dell'iniziativa economica privata, nonché la necessità che questa si svolga compatibilmente con l'utilità sociale, e in modo da non arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;
- L'art. 9, comma 3 della Costituzione italiana, che specifica come la Repubblica tuteli l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;
- L'art. 3, par. 3 del Trattato sull'Unione europea, che chiarisce come l'UE instauri un mercato interno e si adoperi «per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»;
- L'art. 5, comma 2 dello Statuto della Regione Piemonte, che prescrive come la Regione concorra «all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile», e valorizzi il ruolo dell'imprenditoria;
- La sopracitata legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999

Impegna la Giunta Regionale

a presentare al Consiglio regionale una proposta di deliberazione volta ad aggiornare la delibera di programmazione commerciale che, in attuazione delle disposizioni vigenti, persegua gli obiettivi di promuovere uno sviluppo sostenibile del commercio e di contrastare la desertificazione commerciale